

SENT. N. 6696/2016  
R.G. N. ....  
CRON. N. ....



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI**

sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza

composta dai magistrati

- |                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| 1) dr. Raffaella Genovese | Presidente          |
| 2) dr. Flora Scelza       | Consigliere.        |
| 3) dr. Anna Rita Motti    | Consigliere rel/est |

ha pronunciato, all'esito dell'udienza 20.10.2016, la seguente

**SENTENZA**

nella controversia iscritta al n. 2789/2014 r.g.

**TRA**

R [redacted] rappresentato e difeso dall'Avv. [redacted] come in atti;

**APPELLANTE**

**E**

[redacted] SPA in persona del legale  
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, come in atti dagli Avv. [redacted]  
[redacted] come in atti;

**APPELLATO**

**MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO**

Parte appellante ha proposto gravame avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n° 21519/2013, con la quale era stata rigettata l'impugnativa del licenziamento intimato al ricorrente in data 28.10.2013. Il primo giudice aveva ritenuto che le contestazioni disciplinari formulate al lavoratore con missiva del 8.9.2010 -- ciascuna idonea a giustificare il licenziamento, singolarmente valutata-

fossero in parte comprovate e fondate e idonee a giustificare il licenziamento, sanzione certamente proporzionata rispetto alla gravità degli addebiti.

L'appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza resa dal primo giudice.

Con il primo motivo di appello ha dedotto la tardività della contestazione disciplinare avente ad oggetto fatti conosciuti dalla banca già nel gennaio 2010, la cui conoscenza solo artatamente era stata collocata nell'agosto 2010 quando, a seguito del colloquio del preposto alla gestione delle risorse umane, dott. C. [redacted] con il responsabile della filiale [redacted] P. [redacted], il primo ebbe ad effettuare un controllo informatico assumendo precipua conoscenza delle anomalie delle movimentazioni sui conti correnti facenti capo a [redacted] e [redacted] conosciute e tollerate dalla banca.

Evidenzia che nel giudizio cautelare che aveva preceduto quello per cui è appello, il giudice aveva accolto la domanda di reintegra avanzata dal ricorrente, ritenendo la tardività della contestazione, mentre il collegio in sede di reclamo aveva riformato l'ordinanza.

Nel corso del giudizio di merito nulla era mutato rispetto alla fase cautelare e la prova espletata non risultava essere idonea a provare che la conoscenza da parte dell'azienda fosse avvenuta ad agosto 2010.

Con il secondo motivo di gravame ha fatto valere la genericità della contestazione con riguardo agli addebiti degli anni 2007 e 2008 ed in considerazione del fatto che le contestazioni contenute nella missiva del 8.9.2010 "*fanno parte integrante della memoria difensiva di costituzione... depositata in relazione al procedimento ex art. 700 cpc del 26/7/2010, palesando un'evidente nullità del secondo provvedimento perché basato su cause giustificatrici non diverse da quelle fatte valere con il primo provvedimento espulsivo ed alla base della difesa della banca...*".

Con il terzo motivo di appello deduce la carenza di proporzionalità tra le condotte addebitate e la sanzione espulsiva comminata tenuto conto della professionalità del ricorrente riconosciuta dalla stessa banca con precedenti encomi.

Infine deduce l'errata valutazione dei fatti addebitati al ricorrente, così come effettuata dal primo giudice.

Parte appellata, costituitasi, ha chiesto il rigetto del gravame, proponendo appello incidentale condizionato all'accoglimento di quello principale e chiedendo che venisse dichiarata la tempestività anche degli addebiti esclusi per tardività dal primo giudice.

La controversia è decisa come segue.

L'appello principale non può trovare accoglimento.

Deve essere rilevato che il primo giudice ha ritenuto tardiva la contestazione dei fatti risalenti agli

anni 2007, 2008 e 2009 (fino al trasferimento del ricorrente dalla filiale di [redacted] a quella di [redacted], avvenuto nel giugno 2009) aventi ad oggetto la condotta del ricorrente volta a consentire a tale sig. [redacted] il versamento sul proprio conto corrente di assegni non trasferibili rilasciati in favore di terzi, nonostante i richiami del direttore della filiale.

Ha ritenuto tempestive le contestazioni di fatti avvenuti dopo il trasferimento del ricorrente dalla filiale di [redacted] a quella di [redacted] e relativi al periodo a decorrere dal novembre 2009.

Al ricorrente era contestato di aver presentato, ai fini dell'apertura di un conto corrente, poi avvenuta, la [redacted] di aver consentito il versamento su quel conto di 8 assegni non trasferibili intestati a terzi (tutti specificati nella missiva) in data 9.11.2009; e di ulteriori 23 assegni non trasferibili, sempre intestati a terzi in data 7.12.2009; che alla fine del mese di dicembre 2009, assente per ferie il ricorrente, in occasione della richiesta di versamento di assegni non trasferibili per circa 30.000 euro, l'operatore di sportello ed il gestore avevano convocato il sig. [redacted] e gli avevano fatto presente l'impossibilità di operare versamenti di assegni non trasferibili intestati a terzi rispetto alla [redacted] con la conseguenza che il conto veniva chiuso; che in data 13.11.2009 era stato effettuato il versamento in circolarità di 3 assegni non trasferibili sul conto corrente del Sig. [redacted] [redacted], giacente presso la diversa filiale di [redacted], senza che il ricorrente segnalasse l'indebita operazione al titolare della filiale, nell'esercizio dei controlli di sua competenza.

La banca asserisce, nella missiva del 8.9.2010, di aver avuto recente conoscenza di tali episodi.

Per quanto attiene al primo motivo di gravame avente ad oggetto la tardività della contestazione disciplinare anche per le condotte sopra esposte, deve essere osservato che il primo giudice, a seguito dell'istruttoria effettuata, e rivedendo il precedente decisum della fase cautelare, ha ritenuto comprovato che l'effettiva conoscenza dei fatti da parte della banca sia avvenuta solo a seguito del colloquio tra il direttore della filiale di [redacted] P. [redacted] ed il dr. C. [redacted] responsabile della gestione risorse umane, il quale è successivo all'ispezione presso la filiale [redacted] dalla quale il R. [redacted] era stato trasferito, e segue l'incontro con l'operatore di sportello A. [redacted] del 27 agosto 2010. E dal quale colloquio sono scaturiti anche gli ulteriori accertamenti informatici effettuati dal C. [redacted] comprovati dalla stampa del sistema informatico del 30.8.2010.

Ebbene la Corte condivide la decisione sul punto, alla quale è pervenuto il primo giudice.

Ciò sicuramente in considerazione di quanto dichiarato dal teste P. [redacted] e dal C. [redacted] stesso. In particolare il P. [redacted] colloca il colloquio con il C. [redacted] temporalmente dopo la prima metà dell'anno, quando in filiale vennero gli ispettori per parlare con il ricorrente, ma con riferimento a fatti attinenti alla filiale di [redacted] (dalla quale era stato trasferito) e non di quella di [redacted]



██████████ che colloca in un periodo successivo. Il colloquio con l'A ██████████ risale ad agosto del 2010, la stampa dal sistema informatico effettuata dal C ██████████ del 30.8.2010 e la contestazione disciplinare è del 8.9.2010.

In buona sostanza si deve ritenere che ~~conoscenza compiuta~~ di fatti addebitati al R ██████████ per la sua attività presso la filiale di ██████████ siano stati conosciuti con completezza dalla Banca non prima dell'agosto del 2010. E che tale conoscenza sia da disgiungere, seguendola temporalmente, da quella dei gravi fatti emersi presso la precedente filiale ██████████ dalla quale il R ██████████ era stato trasferito nel giugno 2009, le cui risultanze avevano dato luogo a contestazioni nei confronti di vari dipendenti e del R ██████████ per fatti veramente gravi.

La sequenza temporale dei fatti ed in particolare: il trasferimento del R ██████████ dall'agenzia ██████████ all'agenzia ██████████ nel giugno 2009, la collocazione temporale tra novembre e dicembre 2009 dei fatti contestati presso l'agenzia ██████████ la collocazione dell'ispezione presso l'agenzia ██████████ in data successiva all'agosto 2010 ( cfr. teste P ██████████ ); il colloquio del 27.8.2010 tra il C ██████████ e l'A ██████████ e l'interrogazione del sistema informatico del 30.8.2010, fanno correttamente ritenere, con il primo giudice, che la riprova della verifica delle condotte contestate la gestione risorse umane l'abbia avuta e conosciuta non prima dell'agosto del 2010.

La contestazione del 8.9.2010 rispetto alla conoscenza dei fatti nell'agosto è del tutto tempestiva.

Di tale tempestività ha dato coerentemente prova, come suo onere, la convenuta.

Deve, perciò essere disatteso il primo motivo di appello.

Gli ulteriori motivi possono essere trattati congiuntamente.


Alcuna incertezza è rinvenibile con riguardo alla materialità dei fatti contestati ed alla loro corretta identificazione.

Che i fatti di cui alla contestazione disciplinare, come sopra riportati, siano realmente accaduti è del tutto pacifico ed ammesso dal ricorrente stesso nella missiva a firma del R ██████████ e del suo avvocato in risposta alla contestazione disciplinare del 8.9.2010.

In merito al versamento del 13.11.2009 effettuato da ██████████ presso l'agenzia ██████████ sebbene fosse correntista presso l'agenzia ██████████ (dalla quale il R ██████████ era stato trasferito), il ricorrente asserisce essersi trattato di un fatto eccezionale da lui consentito in quanto ██████████ era cliente ventennale della banca e in quanto tali condotte erano sempre state tollerate dalla Banca stessa.

Quanto ai ripetuti versamenti effettuati dalla ██████████ il ricorrente ugualmente ne ammette l'esistenza e la verifica e si difende asserendo che il sig. ██████████ era cliente trentennale della banca, che per lo più versava assegni ricevuti, ██████████

██████████ dai dipendenti del commissariato PS di Fuorigrotta, sicchè a tanto era verbalmente



autorizzato dalla banca.

Neppure nel ricorso di primo grado sono stati contestati i fatti addebitatigli. Il ricorrente, riproponendo quanto sopra esposto, si è limitato a dedurre la carenza di proporzionalità della sanzione comminata.

Ogni deduzione finalizzata ad offrire una diversa ricostruzione dei fatti in sede di gravame non può che essere ritenuta tardiva e con essa il relativo motivo di appello introduttivo di fatti e deduzioni del tutto nuovi, dunque inammissibile.

Del tutto generico è anche il motivo di appello avente ad oggetto la dedotta carenza di proporzionalità della sanzione irrogata.

Esso si concretizza nell'esposizione di giurisprudenza in materia e nel rilievo della tolleranza da parte della banca e del generico mancato esercizio del potere disciplinare nei confronti di altri dipendenti per fatti analoghi e anche più gravi.

Tali circostanze sono state escluse dal primo giudice in oltre 4 pagine di motivazione in cui il Tribunale ha ben evidenziato non solo che erano stati iniziati altri procedimenti disciplinari ma anche che non vi era riscontro del fatto che la banca avesse tollerato alcunché ( pag 10 ss della sentenza).

Avverso la motivazione resa non vi è censura alcuna al di là della generica affermazione di cui sopra.

Anche tale motivo di appello, inammissibile prima che infondato, va disatteso.

Solo per mera completezza di evidenzia anche in questa sede che la gravità dei fatti addebitati al R. [redacted] è acclarata ed incontestabile, tale da interrompere senza meno il vincolo fiduciario tra la banca ed il suo dipendente.

Il ricorrente era responsabile operativo di filiale ed aveva dunque un ruolo di grande responsabilità. Del versamento del 13.11.2009 effettuato da [redacted] presso l'agenzia [redacted] sebbene fosse correntista presso l'agenzia [redacted] da lui consentito, ma vietato dalle disposizioni bancarie, il ricorrente non ha dato alcuna comunicazione, ebbene il ricorrente stesso conoscesse bene [redacted] se non altro per aver egli stesso relazionato ( quando era alla filiale [redacted] ) per iscritto a seguito delle indagini della Procura della Repubblica di Napoli, delegate alla polizia giudiziaria ( doc. 25 ss della produzione di primo grado della convenuta ), circostanza anche questa acclarata e mai contestata.

Solo perché sia comprensibile l'entità della condotta posta in essere, si evidenzia che lo stesso teste di parte ricorrente [redacted] riferisce che l' [redacted] era persona pericolosa la quale si presentava presso le varie agenzie per ottenere versamenti di assegni non trasferibili con modalità minacciose. Il teste riferisce che [redacted] gli chiedeva di procedere profferendo frasi del tipo " tu vuoi vivere " o



altre di questo tenore. Era, dunque, persona il cui spessore è stato anche evidenziato nella relazione della direttrice dell'agenzia [REDACTED] la quale testualmente afferma il nominativo appartiene ad una famiglia della zona che, da voci raccolte su piazza, da sempre esercita attività poco ortodosse che rasenterebbero la legalità. ...uno dei suoi fratelli [REDACTED] è stato condannato per omicidio; un altro [REDACTED] nella scorsa estate è stato arrestato per sospetto omicidio della fidanzata..... Il conto è stato sempre caratterizzato da frequenti versamenti di assegni legati alla sua presunta attività di [REDACTED] con evidenti saldi indisponibili di importo consistente...." (vedi verbali auditing del I licenziamento).

A fronte della conoscenza del cliente in questione inescusabile è la condotta del ricorrente anche solo riferita all'episodio a lui relativo.

L'appello, complessivamente, va rigettato.

La decisione sull'appello principale assorbe quella relativa all'appello incidentale condizionato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui in dispositivo.

La Corte deve anche dare atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n° 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, in relazione alla debenza del doppio del contributo unificato, posto che la presente impugnazione, pendente dopo il 31.1.2013, è stata rigettata e parte appellante è rimasta soccombente, salve esenzioni.


P.Q.M.

La Corte così provvede:

- rigetta l'appello;
- Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado che liquida in complessivi euro 3000,00, oltre IVA e CPA, rimborso spese generali, come per legge;
- Contributo unificato come in motivazione.


Così deciso in Napoli il 20.10.2016

Il consigliere estensore



Il funzionario di cancelleria  
[REDACTED]

Il Presidente



CORTI DI APPELLO DI NAPOLI	
DEPOSITATO IN CANCELLERIA	
Napoli,	29 DIC. 2016

Il funzionario di cancelleria  
[REDACTED]